

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Edmondo FARIAS avente ad oggetto la seguente condotta:

EDMONDO FARIAS, all'epoca dei fatti allenatore dilettante, non tesserato, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38 commi 1 e 6 delle NOIF, nonché degli artt. 37 commi 1 e 3, e 39 punto 1, lett. D e Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto mansioni di allenatore in occasione della Stagione Sportiva 2018-2019 in favore della società ASD Sambuceto calcio, (ctg Eccellenza), privo di tesseramento e sotto squalifica, nonché per aver svolto, la funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Sambuceto calcio, sottoscrivendo le relative distinte, nelle gare *A.S.D. Sambuceto Calcio – A.S.D. Cupello Calcio* del 26.08.2018, *A.S.D. Sambuceto – R.C. Angolana* del 02.09.2018, *A.S.D. Miglianico Calcio – A.S.D. Sambuceto Calcio* del 09.09.2018, *A.S.D. Sambuceto Calcio – Nerostellati Pratola* del 15.09.2018, *S.P.D. Amiternina Scoppito – A.S.D. Sambuceto Calcio* del 23.09.2018, privo di tesseramento a tal titolo e senza aver richiesto la sospensione dall'Albo ex art. 35 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e sotto squalifica, per aver violato l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, reso esecutivo con C.U. n.74/AA del 26.9.2018 di mesi 6 di squalifica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edmondo FARIAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 (dodici) mesi di squalifica per il Sig. Edmondo FARIAS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina